PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI COSENZA
2 8 SET 2023
PROT. N.



Procura della Repubblica

PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA

Al Questore di Cosenza
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza
(con preghiera di diramazione a tutti i reparti territoriali)
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza
Ai Responsabili delle Aliquote Sezione di Polizia Giudiziaria
- Polizia di Stato - Carabinieri - Guardia di Finanza-

Al Dirigente della Polizia Stradale di Cosenza Al Procuratore Aggiunto Sede Ai Sostituti Procuratori Sede

Direttiva N. 48/2023

Legge 8 settembre 2023 n.122

"Modifiche al decreto Legislativo 20 febbraio 2006. n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere"

DIRETTIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Nella GU del 15 settembre scorso (serie generale n. 216) è stata pubblicata la legge 8 settembre 2023 n.122, recante "Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei nel caso di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni delle vittime di violenza domestica e di genere", la cui entrata in vigore è prevista al 30 settembre prossimo. La novella si compone di un unico articolo:

Art. 1

- 1. al decreto legislativo del 20 febbraio 2006 n.ro 106, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'art. 2 è aggiunto il seguente: < 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'art. 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinques del codice penale nelle ipotesi

aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritti al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale>;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: >1bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno

semestrale>.

Le novità.

Nessuna novità quanto allo svolgimento delle indagini preliminari

Pertanto, la polizia giudiziaria continuerà ad adempiere secondo le direttive precedentemente emanate.

<u>Piuttosto la nov</u>ella ha lo scopo, per rafforzarne l'attuazione, di rendere più stringente l'obbligo gravante sul p.m. di esaminare la persona offesa o chi abbia presentato denuncia, quercia o istanza nel termine dei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Si prevedono, infatti, due adempimenti informativi: uno destinato al circuito interno all'Ufficio (tra Sostituto Procuratore e Procuratore) ed uno a quello esterno (tra Procuratore e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e, poi, tra quest'ultimo e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), con diverse cadenze temporali ("senza ritardo", quello interno: con cadenza trimestrale, quello esterno, e la previsione di una successiva relazione "almeno" semestrale del Procuratore generale dei Distretto al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione).

Questi obblighi informativi riguardano l'adempimento dei termine dei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato dato per esaminare la persona offesa (ovvero chi abbia presentato denuncia, querela o istanza), con la previsione che l'eventuale inadempimento possa innescare la revoca dell'assegnazione la designazione di altro magistrato

Adempimento dell'obbligo dell'audizione.

Quanto gli adempimenti, nulla disponendo in argomento la nuova legge, deve ribadirsi la possibilità di delegare l'assunzione delle informazioni alla polizia giudiziaria, secondo la prassi instaurata nella vigenza delle precedente formulazione della norma.

Tra l'altro, <u>la delega potrà essere conferita anche verbalmente dal p.m. in caso di immediato contatto da parte della P.G.</u>, disponendo che nel relativo verbale di assunzione di informazioni la p.g. dia atto di procedere a seguito di espressa delega del p.m..

Così operandosi, si può fondatamente ritenere che si assolva l'obbligo di legge e che, pertanto, il p.m. non debba procedere a nuova assunzione di informazioni nei tre giorni dall'iscrizione della ndr, salvo non lo ritenga opportuno.

Inoltre, se l'obbligo dell'assunzione delle informazioni deve essere adempiuto " entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato", discende che dies a quo per il compimento dell'atto è ancorato alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione.

E' ovvio, tuttavia che la disciplina sotto intende un'immediata iscrizione della notizia di reato, esigendo che non intercorra alcuna soluzione di continuità tra il deposito della ndr e l'effettiva iscrizione nei registri della Procura.

Ma altrettanto, sarà necessario che la polizia giudiziaria trasmetta immediatamente la ndr al p.m., in quanto l'obbligo dell'assunzione delle informazioni entro i tre giorni perderebbe di senso se la polizia giudiziaria trasmettesse la ndr tempo dopo averla acquisita.

Pertanto la Polizia Giudiziaria:

- 1) acquisirà la notizia di reato seguendo le indicazioni di cui alle precedenti direttive e protocolli d'indagine di questa procura della Repubblica;
- 2) in particolare, dopo l'acquisizione della denuncia o della querela, assumerà a dettagliate informazioni la persona offesa;
- 3) se sussistono evidenti ragioni di impossibilità o circostanze personali che non consentano o facciano ritenere non opportuno di procedere all'atto si prenderà diretto contatto con il p.m. di turno; in quest'ultima eventualità il magistrato di turno, valutate le circostanze del caso, potrà conferire espressa delega (anche orale) all'audizione; di conseguenza la polizia giudiziaria procederà all'assunzione delle informazioni riportando nel relativo verbale che "l'audizione avviene a seguito di delega conferita dal p.m.";
- 4) valuterà se sia il caso di procedere al verbale di cui all'art. 161 c.p.p. ed alle informazioni di cui all'art. 369bis c.p.p. nei confronti della persona da indagare e soltanto quando non sussistano pericoli per la sicurezza della persona offesa posto che, così operando, il denunciato/ querelato avrà conoscenza di essere stato denunciato/querelato;
- 5) all'esito di questi adempimenti, immediatamente trasmetterà a quest'Ufficio la notizia di reato e gli atti posti in essere, esclusivamente tramite Portale Notizie di Reato, <u>"SEZIONE ATTI</u> ORDINARIA"

Il differimento dell'audizione.

La novella legislativa non incide sulla motivata rinuncia del p.m. all'assunzione delle informazioni quando sussistano "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

In particolare, viene in rilievo la necessita di evitare l'inutile logorio della fonte testimoniale, esposta alle conseguenze di una forma di vittimizzazione secondaria derivante dall'esposizione della vittima di violenza a plurimi accertamenti o a reiterate testimonianze o ascolti.

Per questa ragioni, si ribadisce che la polizia giudiziaria dovrà eseguire i protocolli e le direttive adottate da questa Procura, riportanti i comportamenti da assumere in sede di primo approccio con la vittima, le domande da rivolgere in sede di audizione e gli aspetti della vicenda da approfondire.

Ove assolti questi adempimenti potrebbero rendere inutili – ed anzi, pregiudizievole per la vittima l'ulteriore assunzione delle medesime informazioni, a brevissima distanza dalla medesima attività della polizia giudiziaria, riducendole a mero adempimento formalistico di routine, privo di qualsivoglia valenza investigativa o di tutela della vittima.

Cosenza, 28/9/23

Il Procuratore della Repubblica

Dr. Mario Spaghuolo

Il Procuratore de la Repubblica Aggiunto

Dr. Antonio D'Alessio